

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI TALAMELLO

PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio
il 30/04/2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

Nr. Progr. 15

Data 13/04/2019

Seduta NR. 2

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data 13/04/2019 alle ore 11:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Sala consiliare P.zza Garibaldi, 42 - Talamello, oggi 13/04/2019 alle ore 11:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
UGOLINI FRANCESCA	S	DALL'ARA MASSIMO	S	SEBASTIANI MATTEO	S
POZZI GABRIELE	S	BARTOLINI DAVIDE	S		
ZUCCHI GIANLUCA	S	ROVERELLI ELISA	S		
BALDUCCI NICOLETTA	S	BECCARI IN BOLOGNA CLAUDIA	S		
TANI CRISTIAN	S	ALESSANDRINI ISABELLA	N		
Totale Presenti: 10			Totale Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

ALESSANDRINI ISABELLA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA UGOLINI FRANCESCA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: BARTOLINI DAVIDE, DALL'ARA MASSIMO, BECCARI IN BOLOGNA CLAUDIA.

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

Il SINDACO-PRESIDENTE chiama in discussione il punto n. 13 dell'o.d.g. della seduta ed illustra brevemente l'argomento.

Non essendoci interventi è lo stesso che pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;

CONSIDERATO CHE con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2014 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

EVIDENZIATO:

- che l' art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell' importo calcolato applicando l' aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dell' imposta per:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
 - g) immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall' art. 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/df del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

VISTO l'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

VISTO il decreto interministeriale 28/11/2014, emanato in virtù del comma 5 bis dell'art. 4, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

TENUTO CONTO:

- che il comma 677 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede:
“ il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell' imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;;
- che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono state fatte previsioni di gettito tali da salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2018;

VISTE la proprie precedenti deliberazioni:

- 1) n. 28 del 24/07/2013 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2013;
- 2) deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/11/2013 relativamente alla seconda rata di versamento venivano equiparate all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 102/2013 convertito dalla L. n. 124/2013;
- 3) n. 19 del 30/04/2014 con la quale si determinava le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2014;
- 4) n. 32 del 18/08/2015 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2015;
- 5) n. 19 del 11/05/2016 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2016;
- 6) n. 15 del 24/03/2017 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2017;
- 7) n. 16 del 14/04/2018 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2018;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"; **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D.L.gs. n.267/00;

RICHIAMATI:

- L'art. 151, comma 1, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione;
- Il Decreto Ministero Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per il 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
- Il Decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019, le seguenti misure delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):

4 PER MILLE:

abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

7,60 PER MILLE:

tutti gli altri immobili.

2. di confermare, per l'anno 2019, la seguente misura della detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria:

€ 200,00 - Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. di dare atto altresì che dette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni sono in vigore dal 1 gennaio 2018, confermando di fatto quelle vigenti negli anni precedenti ;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime votazione espressa con alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI TALAMELLO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Francesca Ugolini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Margherita Morelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Lì, 30/04/2019

L' ISTRUTTORE

F.to Sandra Riccardi

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il _____

Lì, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Graziano Mastini

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Graziano Mastini

COMUNE DI TALAMELLO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **15**

Data Delibera **13/04/2019**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 02/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Graziano Mastini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 02/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini